

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1971 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 ottobre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale  
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

| Descrizione delle merci  | Classificazione (codice NC) | Motivazioni  |
|--|-----------------------------|--|
| (1)  | (2)                         | (3)  |
| <p>Apparecchio elettronico (cosiddetto «disco a stato solido»), avente dimensioni di circa 100 × 70 × 7 mm, un fattore di forma di 2,5 pollici e una capacità di memorizzazione di 128 GB.</p> <p>Si tratta di un dispositivo elettronico di memorizzazione a base di semiconduttori, progettato con un'architettura a stato solido, con una memoria flash per registrare i dati non volatili e la memoria RAM dinamica (DRAM).</p> <p>È munito di un'interfaccia SATA (Serial Advanced Technology Attachment) che ne consente l'integrazione in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ed è utilizzato come dispositivo di memorizzazione interna dei dati.</p> <p>(Cfr. illustrazione) (*)</p> | 8471 70 98                  | <p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 c) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 70 e 8471 70 98.</p> <p>Le sue caratteristiche obiettive, quali l'interfaccia SATA, le dimensioni e il fattore di forma sono caratteristiche di un dispositivo del tipo usato principalmente in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, direttamente collegabile all'unità centrale di elaborazione e atto a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema. Si esclude pertanto la classificazione nella voce 8523 come dispositivo a stato solido di memorizzazione non volatile dei dati.</p> <p>Di conseguenza il dispositivo va classificato nel codice NC 8471 70 98 come altra unità di memoria per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.</p> |

(\*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.

